

DELIBERA N. 133/2022/CRL/UD del 22/07/2022
R. MXXX / TELECOM
(ISTANZA LAZIO/D/1072/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 22/07/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. R. Mxxx di cui al prot. D6550 del 05.12.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Nell’agosto 2018 l’istante M. Rxxx lamentava un malfunzionamento dell’utenza Tim spa a causa del quale non aveva potuto utilizzare il POS.

In sede di definizione l'istante ha chiesto il risarcimento dei danni subiti.

2. Posizione dell'operatore

L'operatore ha rilevato l'infondatezza della domanda risarcitoria e di responsabilità inerenti al proprio operato.

3. Motivi della decisione

Si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'istanza è stata riformulata per ottenere il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto utilizzare il POS a seguito del malfunzionamento dell'utenza.

Nel merito, le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento per i motivi esposti di seguito. In sede di definizione l'Autorità, "con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità" (Art. 19 comma 4 Delibera 173/03/Cons). Le domande risarcitorie, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, potranno essere comunque ricondotte alle tassative ipotesi per le quali è riconosciuto un indennizzo dal c.d. Regolamento Indennizzi (All. A Delibera 73/11/Cons). Nel caso in esame tuttavia, pur volendo interpretare la richiesta dell'utente quale richiesta di indennizzo, non può essere riconosciuto alcun indennizzo per malfunzionamento, avendo l'operatore documentato di aver riattivato correttamente il servizio in 3 tre giorni (dal 14/08/2017 al 17/08/2017).

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. R. Mxxx nei confronti della società Tim s.p.a. (già Telecom Italia s.p.a.), per i motivi sopra indicati.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 22/07/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini